

(N. 2255)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

NELLA SEDUTA DEL 25 MARZO 1952

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione italo-inglese in materia di assicurazioni sociali segue quelle già stipulate, nella stessa materia, con la Francia, con il Belgio e con la Svizzera.

La Convenzione, firmata a Roma il 28 novembre 1951, si basa sugli stessi principi che risultano già consacrati nelle succitate convenzioni, e che potrebbero riassumersi come segue:

uguaglianza di trattamento con i nazionali per cui i sudditi dell'altro Stato sono assimilati ai nazionali rispetto all'assoggettamento all'assicurazione, agli oneri e ai diritti;

assimilazione al territorio nazionale del territorio dell'altro Stato agli effetti della residenza; per cui un beneficiario di una prestazione potrà seguitare a godere della presta-

zione stessa fino a quando risieda nel territorio dell'uno o dell'altro Stato;

cumulo dei periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti presso i due Paesi, ai fini dell'apertura del diritto e della liquidazione delle prestazioni.

Con ciò si ritiene che possano essere soddisfatti gli interessi non solo di coloro che si trasferiscono definitivamente nell'altro Stato, ma anche di coloro che vi si trasferiscono in via temporanea.

Naturalmente, detti principi hanno dovuto subire alcune limitazioni dipendenti soprattutto dalla diversità delle caratteristiche delle varie forme prese in esame.

Va, tuttavia, subito rilevato che la Convenzione si riferisce esclusivamente alle forme pre-

videnziali contributive e non anche a quelle forme non contributive che appartengono più propriamente al regime di sicurezza sociale.

Il regime di sicurezza sociale inglese riguarda particolarmente le prestazioni in natura in caso di malattia e gli assegni familiari.

Per queste due forme di prestazioni, la situazione dei lavoratori italiani è rimasta, pertanto, immutata non avendo il Governo inglese ritenuto di innovare alla propria legislazione, preoccupato anche del costo delle prestazioni e delle difficoltà dei controlli in Italia.

L'articolo 1 contiene una serie di definizioni che hanno valore per la interpretazione del testo e per l'estensione delle prestazioni.

Si definisce innanzi tutto la parola « territorio » che, per quanto riguarda il Regno Unito, comprende l'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'Isola di Man.

Nell'Inghilterra, nella Scozia e nel Galles vige la legislazione sociale emanata dal Parlamento britannico.

Nell'isola di Man vige una legislazione sociale identica a quella della Gran Bretagna, ma emanata dalla Commissione che amministra detta isola.

Secondo la accennata definizione rimane escluso dalla Convenzione il territorio della Irlanda del Nord, nonostante che nelle premesse della stessa Convenzione si parli del « Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ».

Il Governo inglese non ha potuto impegnare anche la legislazione dell'Irlanda del Nord per cui la Convenzione dovrà essere integrata da uno speciale accordo tra l'Italia e l'Irlanda del Nord.

L'articolo 1 stabilisce anche che per un « cittadino » si deve intendere, per quanto riguarda il Regno Unito, « un cittadino del Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Isola di Man) e colonie », fatta eccezione per la Rhodesia del Sud, la quale, pur non avendo una propria rappresentanza diplomatica, dispone di una propria legge di cittadinanza.

La definizione di cui sopra ha anche importanza nei confronti dei cittadini italiani, i quali godranno dei benefici della Convenzione solo se esplicano o avranno esplicato il loro lavoro nel territorio del Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles ed Isola di Man) e risie-

dano in Italia o in detto territorio. Nei riguardi della legislazione italiana i benefici della Convenzione riguardano non solo i cittadini del Regno Unito, ma anche coloro che appartengono ai territori coloniali inglesi, esclusa la Rhodesia del Sud.

Praticamente, se un suddito coloniale inglese viene a lavorare in Italia, egli è parificato nei doveri e nei diritti a un cittadino italiano; se poi si trasferisce nel territorio del Regno Unito potrà beneficiare dei vantaggi della Convenzione. Se, invece, un cittadino italiano si reca a lavorare in una Colonia inglese, egli non potrà reclamare nè l'applicazione della legge sociale inglese, nè i benefici della Convenzione e i suoi periodi di lavoro così compiuti non avranno rilevanza nè nei riguardi della legislazione inglese, nè nei riguardi della legislazione italiana anche se lo stesso lavoratore si trasferisca in seguito nel territorio del Regno Unito o in Italia.

La norma comporta altre conseguenze, quale ad esempio, quella che se un lavoratore italiano resta infortunato nel territorio del Regno Unito potrà continuare a percepire la rendita solo se risiede nel territorio del Regno Unito o in Italia; mentre un lavoratore che abbia la cittadinanza inglese che rimanga infortunato in Italia continuerà a percepire la rendita non solo se risiede in Italia o nel territorio del Regno Unito, ma anche se risiede nelle Colonie inglesi o in uno degli Stati del Commonwealth, dovendo egli godere dello stesso trattamento usato a un lavoratore italiano.

È da rilevare, tuttavia, che la legislazione inglese fa eccezione solo per le pensioni di vecchiaia che vengono pagate anche se il titolare risiede nei Dominions o nelle Colonie inglesi, fuori cioè del territorio del Regno Unito.

Questa situazione non ha potuto essere modificata perchè il Governo inglese non ha ritenuto di fare ai lavoratori italiani un trattamento diverso da quello che viene usato ai propri cittadini, nè ha potuto acconsentire, per ragioni di carattere politico, ad una modificazione del concetto di cittadinanza per limitarlo ai soli cittadini del territorio del Regno Unito.

L'articolo 1 stabilisce anche che per « lavoratore » si deve intendere « ogni persona che rientra nella definizione di lavoratore subordinato ».

La Convenzione riguarderà, pertanto, solo coloro che esplicano la propria attività alle dipendenze altrui, e non anche i lavoratori indipendenti.

L'articolo 2 stabilisce quali sono le forme assicurative prese in esame.

Per quanto riguarda il Regno Unito si fa riferimento soltanto:

alla legge 1946 sull'assicurazione nazionale e alla legge del 1948 sull'assicurazione nazionale dell'Isola di Man, che comprendono soltanto le prestazioni economiche in caso di disoccupazione, di malattia, di maternità, di lunga malattia (invalidità), di vecchiaia e le prestazioni per spese funerarie;

alla legge del 1946 sull'assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro e alla legge 1948 sull'assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro per l'Isola di Man, che comprendono prestazioni in caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali.

Sono, pertanto, escluse dal regime della Convenzione le prestazioni dovute in base alla legge 15 giugno 1945 sugli assegni familiari, quelle della legge 6 novembre 1946 relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale ed, infine, quelle della legge 13 maggio 1948 sull'assistenza pubblica: cioè tutte le prestazioni che, come si è già detto più sopra, fanno capo ad un regime non contributivo.

Ne deriva praticamente che un lavoratore italiano, ad esempio, avrà diritto agli assegni familiari solo dopo tre anni di lavoro nel territorio del Regno Unito.

Lo stesso lavoratore avrà diritto anche alle cure mediche per tutto il tempo in cui risiederà nel territorio del Regno Unito, mentre, se si trasferisce ammalato in Italia avrà diritto soltanto all'indennità di malattia, per l'eccezione che è fatta nell'articolo 8, paragrafo 3.

Nell'articolo 2 si fa richiamo anche alla legislazione in vigore prima del 5 luglio 1948 che è stata sostituita dalle leggi del 1946 e del 1948: ciò per coprire anche quei diritti sorti prima del 1948 e che non hanno potuto essere soddisfatti a causa della residenza del titolare fuori del territorio britannico.

Il Titolo III tratta delle prestazioni in caso di disoccupazione, di malattia e di maternità.

L'articolo 8, paragrafo 1 stabilisce le condizioni per l'apertura del diritto alle prestazioni, tra le quali figura quella per la quale lo stato di disoccupazione, il parto o la malattia (compresa la tubercolosi) debbono verificarsi dopo l'inizio dell'assicurazione del nuovo Stato. È previsto, peraltro, il beneficio del cumulo dei periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti nei due Paesi.

Ne deriva, quindi, che se un lavoratore italiano ritorna in Italia dopo un periodo di lavoro nel territorio del Regno Unito, egli potrà cumulare i periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti in detto territorio con quelli compiuti in Italia, ai fini del raggiungimento dei minimi voluti dalla legislazione italiana, ma le prestazioni potranno essergli concesse solo nel caso in cui abbia ripreso a lavorare in Italia e il rischio o l'evento coperto da assicurazione si sia verificato in Italia dopo tale data.

A questa regola si è fatta eccezione solo per le prestazioni in denaro dell'assicurazione malattia (compreso il caso di tubercolosi) quando l'assicurato si reca nell'altro Paese per ragioni di cura con l'autorizzazione dell'organismo di assicurazione competente, e per le prestazioni in denaro in caso di parto.

Per quanto riguarda l'articolo 13 è da precisare che il regime britannico delle assicurazioni sociali non prevede alcuna prestazione separata per l'invalidità: un assicurato ammalato può ricevere le prestazioni di malattia per un tempo indeterminato. Allo scopo, tuttavia, di reciprocità con l'Italia, la cui legislazione contempla anche le pensioni in caso di invalidità, viene stabilito che le prestazioni per le malattie che oltrepassano la durata di 312 giorni saranno considerate dall'Inghilterra come prestazioni di invalidità.

L'articolo 14 stabilisce i criteri per l'apertura del diritto alle pensioni di vecchiaia e per la determinazione delle quote che debbono andare a carico degli istituti di assicurazione dei due Paesi.

Anche per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia l'assicurato ha la possibilità di cumulare i periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti nei due Paesi per l'apertura del diritto alle prestazioni e per la determinazione dell'ammontare della pensione. Ogni istituto

di assicurazione si assume poi quella quota parte che si trova con l'intera pensione nello stesso rapporto in cui il totale di tutti i periodi per i quali sono stati versati i contributi, ai sensi della legislazione nazionale, si trova col totale di tutti i periodi per i quali sono stati versati i contributi ai sensi della legislazione di entrambi i Paesi.

Questo sistema differisce in parte da quello già adottato nelle Convenzioni similari stipulate dall'Italia con altri Paesi, dove invece il cumulo è effettuato soltanto per i periodi di assicurazione.

La questione non ha molta rilevanza nei riguardi della legislazione inglese dove le pensioni di vecchiaia sono per classi fisse: l'ha invece nei riguardi della legislazione italiana dove le pensioni di vecchiaia sono in parte proporzionali all'ammontare dei contributi versati. Ad evitare quindi, un eccessivo onere per l'Istituto italiano è stato specificato che l'accREDITAMENTO dei versamenti effettuati nel territorio del Regno Unito avverrà, nei confronti della legislazione italiana, nella misura media dei contributi effettivamente versati in Italia.

Per quanto riguarda i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 33 (Titolo IV) è da osservare che dal 1926 fino al 1948 in Gran Bretagna vigeva un regime di pensioni contributive strettamente legato al regime di assicurazione malattie. Entrambi questi due regimi vennero sostituiti dal nuovo regime di assicurazione nazionale entrato in vigore il 5 luglio 1949. I contributi pagati ai sensi dei vecchi regimi vennero conteggiati al fine di assegnare la prestazione ai sensi del nuovo regime.

Se un assicurato è rimasto in Gran Bretagna fino al 5 luglio 1948, egli è divenuto automaticamente assicurato secondo il nuovo regime, senza tener conto alcuno della sua assicurazione precedente ai sensi del vecchio regime. Se egli, invece, ha lasciato la Gran Bretagna

prima di tale data e, durante il periodo nel quale egli venne considerato come se avesse continuato ad essere assicurato secondo il vecchio regime, è divenuto invece assicurato in Italia rimanendo in tale posizione fino al 5 luglio 1948, in questo caso, la sua assicurazione in Italia, in virtù della Convenzione, può essere trattata come assicurazione che abbia avuto luogo in Gran Bretagna.

I paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 33 hanno appunto lo scopo di regolare tale situazione.

Il paragrafo 3 dell'articolo 33 dispone che le pensioni britanniche, pagate in Italia, siano corrisposte, in virtù della Convenzione, con gli stessi tassi di quelle che in circostanze simili sarebbero pagabili nei territori britannici d'oltremare.

Nel complesso la Convenzione, scaturita in seguito alla laboriosa fatica degli organi tecnici italiani e britannici che hanno dovuto superare soprattutto il grave ostacolo rappresentato dalle differenze talvolta basilari, nei principî informativi delle legislazioni dei due Paesi, può considerarsi un notevole passo avanti verso il raggiungimento di una situazione nella quale i lavoratori italiani nel Regno Unito godano di un trattamento sotto ogni aspetto identico a quello dei loro compagni di lavoro inglesi.

È evidente infatti che la « Convenzione » si applicherà in pratica prevalentemente a cittadini italiani che si rechino per ragioni di lavoro nel Regno Unito, mentre scarsi saranno prevedibilmente i casi di applicazione a cittadini britannici che lavorino in Italia.

L'entrata in vigore della presente Convenzione dovrebbe indubbiamente contribuire in notevole misura alla buona riuscita del relativamente recente esperimento di emigrazione italiana in Gran Bretagna, che al momento attuale sembra stia svolgendosi in modo veramente lusinghiero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

CONVENZIONE
IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI FRA LA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA
DEL NORD

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO del
REGNO UNITO di GRAN BRETAGNA ed IRLANDA DEL NORD,]

Animati dalla volontà di collaborare nel campo sociale;

Affermato il principio che i cittadini di una delle Parti Contraenti debbono ricevere, ai sensi dei regimi di assicurazioni sociali dell'altra Parte, un trattamento uguale a quello dei cittadini di quest'ultima;

Desiderosi di attuare questo principio e di provvedere inoltre a che, in certi casi, le prestazioni dei regimi di assicurazioni sociali di una delle Parti Contraenti siano corrisposte alle persone residenti nel territorio dell'altra Parte;

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.

DEFINIZIONI E APPLICAZIONI

Art. 1.

Ai fini della presente Convenzione:

1° « Territorio » significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, l'Italia, e, per quanto riguarda il Regno Unito, l'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'Isola di Man;

2° « Cittadino » significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, un cittadino italiano, e, per quanto riguarda il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e Colonie;

3° « Legislazione » significa, a seconda dei casi, la legislazione dell'una o dell'altra Parte Contraente come specificata nell'articolo 2;

4° « Autorità competente » ed « Organismo di assicurazione » significano, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto di assicurazione cui è affidata la gestione di uno o più regimi assicurativi italiani mentre, per quanto riguarda il Regno Unito, ambedue le suddette espressioni significano il Ministro della

Assicurazione nazionale, o, nel caso dell'Isola di Man, il Consiglio direttivo dei Servizi sociali dell'Isola di Man;

5° «Lavoratore» significa una persona che rientra nella definizione di lavoratore subordinato (o una persona che sia considerata come tale) ai sensi della legislazione di una (o dell'altra) Parte Contraente; «occupazione» significa occupazione in qualità di lavoratore, e «occupare» e «datore di lavoro» si riferiscono a tale occupazione;

6° «Pensione di vecchiaia» significa, nei riguardi del Regno Unito, una pensione di vecchiaia o di ritiro dal lavoro quale è indicata dalla legislazione del Regno Unito.

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano:

a) per quanto riguarda il Regno Unito:

I) alla legge del 1946 sulla assicurazione nazionale e alla legge del 1948 sulla assicurazione nazionale per l'Isola di Man, nonché alla legislazione in vigore prima del 5 luglio 1948 che è stata sostituita da tali leggi, concernenti regimi di assicurazione per la disoccupazione, le malattie, lo stato vedovile od orfanile, la vecchiaia, la morte e il parto;

II) alla legge del 1946 sull'assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro ed alla legge del 1948 sull'assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro per l'Isola di Man, concernenti regimi di assicurazione relativi a danni personali dovuti ad infortunio sul lavoro ed a determinate malattie o lesioni dovute a causa di lavoro;

b) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, alla legislazione:

I) sull'assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

II) sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

III) sull'assicurazione contro le malattie;

IV) sull'assicurazione contro la tubercolosi;

V) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per la parte concernente le prestazioni economiche alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio;

VI) sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori (personale delle imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto o di telefonia, personale dei servizi tributari appaltati, marittimi), in quanto tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle legislazioni di cui ai precedenti numeri da I) a V);

VII) sull'assicurazione contro la disoccupazione.

2. La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi che hanno modificato o integrato e si applicherà ai futuri atti legislativi che potranno modificare o integrare le leggi contemplate al paragrafo 1° del presente articolo.

3. La presente Convenzione non si applicherà agli atti legislativi che potranno essere emanati dall'una o dall'altra Parte Contraente per estendere a nuove categorie di persone i regimi assicurativi di cui al presente articolo, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra le due Parti Contraenti.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

1. I cittadini di una delle Parti Contraenti sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei benefici della legislazione dell'altra Parte Contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

2. Salvo quanto stabilito nei capitoli 3 e 4 del Titolo III, le disposizioni della presente Convenzione non possono conferire ad una persona qualsiasi diritto di ottenere, per uno stesso periodo, prestazioni della stessa natura dalle legislazioni delle due Parti.

Art. 4.

La presente Convenzione non si applica ai funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero degli affari esteri dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Art. 5.

1. Salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente sia occupato nel territorio di una Parte, nei suoi confronti si applicherà la legislazione di tale Parte nonostante ogni disposizione contraria, ed i contributi concernenti detta occupazione non saranno dovuti ai sensi della legislazione dell'altra Parte.

2. a) Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte normalmente residente nel territorio di una Parte e alle dipendenze di un datore di lavoro che abbia quivi una sede di affari, sia inviato a lavorare nel territorio dell'altra Parte, si applicherà a tale cittadino la legislazione della prima Parte purchè la durata della sua occupazione in quel territorio si presuma non debba superare i sei mesi.

Qualora l'occupazione si dovesse protrarre oltre tale periodo, alla persona interessata si applicherà la legislazione della Parte nel cui territorio si svolge l'occupazione.

b) Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato da una impresa di trasporto in un servizio automobilistico o ferroviario (personale viaggiante) nel territorio dell'una o dell'altra Parte Contraente, nei suoi confronti si applicherà la legislazione della Parte nel cui territorio l'impresa di trasporto ha la propria sede principale.

3. Le Autorità competenti possono convenire di volta in volta che le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non siano applicate a determinate persone o a particolari categorie di persone.

4. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato nel territorio di una Parte e si applichi nei suoi confronti la legislazione dell'altra Parte ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, egli, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione in denaro per

quanto riguarda la malattia, la maternità, l'infortunio sul lavoro, la malattia o la lesione professionale ai sensi di detta legislazione, sarà considerato:

a) per quanto riguarda le prestazioni di malattia e di maternità, come se egli avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte;

b) per quanto riguarda le prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia o lesione professionale determinatisi durante detta occupazione, come se l'infortunio avesse avuto luogo o la malattia o la lesione fosse stata contratta o subita nel territorio dell'altra Parte.

5. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte e la di lui moglie si trovano nel territorio di una Parte e si applica nei confronti di detto cittadino la legislazione dell'altra Parte ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2 del presente articolo, la moglie, allo scopo di acquisire il diritto o di ottenere la corresponsione di prestazioni in denaro per la maternità ai sensi di detta legislazione, sarà considerata come se avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte.

Art. 6.

Fermo quanto disposto all'articolo 4:

a) quando un cittadino di una delle Parti Contraenti, occupato al servizio del proprio Governo ed assicurato ai sensi della propria legislazione, è inviato nel territorio dell'altra Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione della prima Parte, tenuto conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 5;

b) quando un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente, cui non si applicano le disposizioni della lettera a) del presente articolo, sia occupato alle dipendenze degli Uffici diplomatici o consolari di una Parte nel territorio dell'altra, oppure sia ivi al servizio personale di un funzionario diplomatico o consolare della prima Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione della Parte nel cui territorio egli è occupato.

Art. 7.

1. Ai fini del presente articolo « nave o aeromobile di una (o dell'altra) Parte » significa a seconda dei casi:

a) nave o galleggiante il cui porto di registrazione si trova nel territorio, come definito nel paragrafo 1 dell'articolo 1 del Regno Unito (escluse quelle navi o quei galleggianti il cui proprietario, o il cui proprietario armatore se vi è più di un proprietario, abbia la sede principale dei propri affari nella Repubblica d'Irlanda) o aeromobile registrato in detto territorio o nella Irlanda del Nord, il cui proprietario (o il proprietario esercente se vi è più di un proprietario) ha la sede principale dei propri affari nello stesso territorio);

b) nave o galleggiante battente bandiera italiana o aeromobile registrato in Italia.

2. Salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente ordinariamente residente nel territorio di una Parte sia occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte, si applicherà nei suoi confronti la legislazione di questa Parte, come se, nel suo caso, fossero state soddisfatte tutte le condizioni relative alla nazionalità, residenza e domicilio.

3. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte, residente ordinariamente nel territorio di una Parte ed occupato temporaneamente a bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte, riceva una remunerazione per tale occupazione da una persona che abbia una sede di affari nel territorio della prima Parte e che non sia il proprietario della nave o dell'aeromobile, si applicherà nei suoi confronti la legislazione della prima parte per quanto riguarda detta occupazione, come se la nave o l'aeromobile fossero una nave o un aeromobile della prima Parte; la persona che pagherà la remunerazione sarà considerata come datore di lavoro ai fini dell'anzidetta legislazione.

4. Un cittadino di una o dell'altra Parte che è od è stato impiegato a bordo di una nave o di un aeromobile di una Parte e che, a seguito delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, rimane soggetto alla legislazione dell'altra Parte, sarà considerato, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione ai sensi di tale legislazione, come se egli fosse o fosse stato occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell'ultima Parte.

5. Le navi e i galleggianti costruiti nel territorio di una Parte per conto di una persona che ha la sede principale dei suoi affari nel territorio dell'altra Parte saranno considerati come navi di questa ultima Parte durante il periodo compreso tra l'inizio delle operazioni di varo e la registrazione o il completamento delle formalità che diano loro il diritto di battere la bandiera di un qualsiasi Paese; e le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applicheranno come se detta persona fosse il proprietario della nave.

6. Le Autorità competenti possono di volta in volta convenire che le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi non siano applicate a determinate persone o categorie di persone.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPITOLO 1.

Prestazioni in caso di disoccupazione, di malattia (compresa la tubercolosi) e di maternità.

Art. 8.

1. I cittadini dell'una o dell'altra Parte Contraente, che si trasferiscono dal territorio di una Parte in quello dell'altra, avranno diritto, unitamente alle persone riconosciute a carico, alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie (compresa la tubercolosi) e per la maternità ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio si sono trasferiti, a condizione che:

- a) siano stati assicurati secondo la legislazione di tale Parte;
- b) lo stato di disoccupazione o il parto si siano verificati o nel caso di prestazioni per malattia, questa sia stata contratta dopo l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria nello stesso territorio;

c) raggiungano le condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni nei confronti della legislazione della Parte Contraente nel cui territorio si sono trasferiti: a questo scopo qualunque periodo durante il quale essi sono stati assicurati ai sensi della legislazione della prima Parte sarà considerato come periodo durante il quale gli stessi cittadini fossero stati assicurati ai sensi della legislazione della seconda Parte e qualunque contributo versato (o accreditato come versato) in loro favore ai sensi della legislazione della prima Parte sarà considerato come se fosse stato versato ai sensi della legislazione della seconda Parte salvo quanto disposto all'articolo 22.

2. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non possono in nessun caso restringere qualsiasi diritto che detti cittadini, nonchè le persone riconosciute a carico, possano avere ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio essi si sono trasferiti.

3. I cittadini dell'una o dell'altra Parte che si trasferiscono dal territorio di una Parte in quello dell'altra al solo scopo di essere curati di una **malattia** insorta o di una lesione subita prima che essi lasciassero il territorio della prima Parte, continueranno ad avere diritto e riceveranno le prestazioni in denaro a carico dell'organismo assicuratore della Parte dal cui territorio provengono, durante il periodo in cui si trovano nel territorio della seconda Parte e per la durata che sarà loro concessa da detto Organismo assicuratore.

4. Qualora una donna che sia cittadina o moglie di un cittadino dell'una o dell'altra Parte partorisca nell'uno o nell'altro territorio, le prestazioni in denaro di maternità le saranno pagate dall'Organismo di assicurazione della Parte ai sensi della cui legislazione la donna o, nel caso che la prestazione sia richiesta in base all'assicurazione del marito, il marito versa i contributi al momento del parto o versò per ultimo i contributi prima di esso.

CAPITOLO 2.

Prestazioni per malattia di lunga durata e di invalidità.

Art. 9.

1. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente sia stato assicurato, secondo la legislazione del Regno Unito, per le prestazioni di malattia di lunga durata e, secondo quella della Repubblica Italiana, per le prestazioni di invalidità, i periodi durante i quali il cittadino è stato assicurato e i contributi versati (o accreditati come versati) ai sensi della legislazione dell'una o dell'altra Parte sono sommati, salve le disposizioni di cui all'articolo 22, allo scopo di determinare il diritto alla prestazione.

2. Tale prestazione è a carico dell'Organismo di assicurazione competente della Parte la cui legislazione si applicava al cittadino al momento in cui la malattia di lunga durata o la sua invalidità è stata per la prima volta accertata sanitarimente.

Art. 10.

Se, dopo la sospensione o la revoca della prestazione di malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito o della pensione di invalidità prevista dalla legislazione della Repubblica Italiana, il cittadino interessato riacquista il diritto alle prestazioni nel termine massimo di un anno il pagamento della prestazione sarà ripreso dall'Organismo di assicurazione debitore delle prestazioni primitivamente accordate, purchè lo stato di malattia di lunga durata o di invalidità sia imputabile a quella stessa causa di malattia o di minorazione che aveva precedentemente giustificato l'attribuzione della prestazione.

Art. 11.

Un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente, il quale si trasferisca dal territorio di una Parte in quello dell'altra e sia beneficiario di una prestazione per malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito a seguito di una malattia o di una minorazione riconosciuta cronica prima della sua partenza, ovvero di una pensione di invalidità prevista dalla legislazione della Repubblica Italiana, conserva il diritto alla prestazione per tutto il tempo in cui egli risiede nel secondo territorio, alle stesse condizioni alle quali lo avrebbe conservato nel primo.

Art. 12.

Le Autorità competenti determineranno di comune accordo le modalità per il controllo medico ed amministrativo dei beneficiari di una prestazione per malattia di lunga durata o di una pensione di invalidità ai sensi del presente capitolo.

Art. 13.

Agli effetti del presente titolo « Prestazione per malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito » significa:

a) prestazione di malattia, rispetto a un periodo di interruzione della occupazione secondo quanto stabilito da detta legislazione, che diviene pagabile a una persona dopo che questa, durante tale periodo, ha avuto diritto alla prestazione di malattia per 312 giorni;

b) prestazione di malattia il cui pagamento è ripreso secondo le condizioni stabilite nell'articolo 10.

CAPITOLO 3.

Pensione di vecchiaia.

Art. 14.

1. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente, il quale sia stato assicurato per la vecchiaia ai sensi della legislazione di entrambe le Parti, presenti domanda di pensione all'Organismo di assicurazione di una Parte,

tale Organismo avvertirà quello dell'altra Parte. In tali casi ciascun Organismo di assicurazione:

a) allo scopo di decidere se detto cittadino abbia diritto alla pensione ai sensi della legislazione nazionale considererà, agli effetti della legislazione nazionale, il periodo durante il quale egli è stato assicurato ai sensi della legislazione dell'altra Parte e considererà altresì come versati (o accreditati come versati) a suo favore, agli effetti della legislazione nazionale, i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore ai sensi della legislazione dell'altra Parte, salve le disposizioni di cui all'articolo 22;

b) se da tale esame risulterà che il suddetto cittadino ha diritto ad una pensione ai sensi della legislazione nazionale, procederà al calcolo della pensione dovuto nel modo seguente: calcolerà in primo luogo la pensione che sarebbe spettata al cittadino interessato ai sensi della legislazione nazionale qualora tutti i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore ai sensi della legislazione dell'altra Parte fossero stati versati o accreditati ai sensi della legislazione nazionale. La pensione effettivamente dovuta all'interessato da ciascun Organismo di assicurazione sarà quella quota che si trova con l'intera pensione, come sopra calcolata, nello stesso rapporto in cui il totale di tutti i periodi per i quali sono stati versati (o accreditati come versati) i contributi a suo favore, ai sensi della legislazione nazionale, si trova col totale di tutti i periodi per i quali sono stati versati (o accreditati come versati) i contributi ai sensi della legislazione di entrambe le Parti.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo:

a) la espressione contenuta nello stesso paragrafo « contributi versati o accreditati come versati in favore di un cittadino » dovrà essere intesa come contributi versati o accreditati come versati in favore del marito di una cittadina quando questa chieda una pensione di vecchiaia sulla base dell'assicurazione del marito;

b) i contributi versati (o accreditati come versati), in favore di un cittadino dell'una o dell'altra Parte ai sensi della legislazione del Regno Unito, che sono considerati come versati (o accreditati come versati) ai sensi della legislazione della Repubblica Italiana, saranno inclusi, nel calcolo della pensione ai sensi di tale legislazione, come se fossero stati versati nella misura media dei contributi effettivamente versati (o accreditati come versati) in favore di detto cittadino ai sensi della legislazione medesima.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sarà tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 31, 32 e 33.

4. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte potrà avere diritto a ricevere, ai sensi dei precedenti paragrafi, sia una pensione dall'Organismo di assicurazione di una Parte, sia pensioni dagli Organismi di assicurazione di ambedue le Parti.

Art. 15.

1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che raggiunge il diritto a una prestazione ai sensi dell'articolo 14 può scegliere di non avvalersi delle disposizioni di detto articolo. In tal caso le prestazioni, alle quali egli ha diritto ai sensi della legislazione di ciascuna Parte, saranno a lui pagate separatamente da ciascun Organismo di assicurazione competente, prendendo

in considerazione soltanto i periodi durante i quali detto cittadino è stato assicurato secondo la propria legislazione ed i contributi versati (o accreditati come versati) secondo la stessa legislazione.

2. Lo stesso cittadino avrà diritto ad esercitare una nuova opzione tra l'avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 14 e quelle di cui al presente articolo ogni qualvolta vi abbia interesse.

Art. 16.

1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente che abbia diritto a una pensione di vecchiaia sita ai sensi della legislazione di una Parte, riceverà tale pensione, nella misura spettantegli, anche per tutto il tempo in cui egli risiede nel territorio dell'altra Parte.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo le norme della legislazione del Regno Unito, relative ai guadagni di detto cittadino e della propria moglie, saranno applicate in Italia dal competente Organismo italiano di assicurazione.

CAPITOLO 4.

Prestazioni alle vedove e agli orfani.

Art. 17.

Le disposizioni che si riferiscono all'assicurazione per la vecchiaia contenute negli articoli 14 e 16 si applicheranno (con quelle modifiche che potranno essere richieste dalla differente natura delle prestazioni) alla concessione di una pensione alla vedova di un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente e per un orfano di uno o di entrambi i genitori: tuttavia esse non si applicheranno alla concessione di una pensione, secondo la legislazione della Repubblica Italiana, ad un cittadino vedovo e per un figlio il cui padre sia vivente.

CAPITOLO 5.

Prestazioni in caso di infortunio sul lavoro, di malattia o lesione professionale.

Art. 18.

1. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente abbia diritto ad una prestazione, incluso qualsiasi aumento per essa previsto o qualsiasi assegno addizionale, ai sensi della legislazione di una Parte per quanto concerne un infortunio sul lavoro, una malattia o una lesione professionale, e tali prestazioni gli fossero negate per la sua assenza dal territorio della stessa Parte detto cittadino avrà diritto e potrà ricevere tali prestazioni anche per tutto il tempo in cui rimarrà nel territorio dell'altra Parte.

2. Le Autorità competenti determineranno di comune accordo le modalità per gli accertamenti medici, per il controllo medico ed amministrativo dei beneficiari di una delle suddette prestazioni.

CAPITOLO 6.

Disposizioni relative al pagamento delle prestazioni.

Art. 19.

1. Quando, ai sensi della legislazione di una Parte Contraente, il pagamento di una prestazione, o di una maggiorazione di prestazione per persone riconosciute a carico diverse da quelle di cui al successivo paragrafo 2, è subordinato alla residenza di tali persone nel territorio di detta Parte, la stessa prestazione o maggiorazione di prestazione saranno pagate anche se le persone riconosciute a carico si trovino nel territorio dell'altra Parte.

2. Nel caso in cui una prestazione o una maggiorazione di prestazione fossero previste per un bambino, ovvero per una persona riconosciuta a carico che ha cura di un bambino, e subordinate alla residenza del bambino stesso in un territorio, la prestazione o la maggiorazione saranno corrisposte anche se il bambino risieda nell'altro territorio.

Art. 20.

1. Qualora ai sensi delle disposizioni di cui ai capitoli 2, 3, 4 e 5 del presente titolo una prestazione sia pagabile da parte di un Organismo di assicurazione di una Parte Contraente ad una persona che si trova nel territorio dell'altra Parte, il pagamento di detta prestazione è eseguito dal competente Organismo di assicurazione di tale Parte come agente del primo Organismo:

a) per quanto riguarda il Regno Unito nel caso di:

I) prestazioni per malattia di lunga durata;

II) pensioni di vecchiaia;

III) prestazioni alle vedove e agli orfani;

IV) rendite per infortunio sul lavoro o per malattie o lesioni professionali (incluse le rendite ai superstiti) concesse a titolo definitivo;

b) per quanto riguarda la Repubblica Italiana nel caso di:

I) pensioni di invalidità;

II) pensioni di vecchiaia;

III) rendite per infortunio sul lavoro o malattie professionali (incluse le rendite ai superstiti).

2. In tutti gli altri casi la prestazione sarà pagata, alla persona che ha diritto a riceverla, dall'Organismo di assicurazione debitore.

Art. 21.

1. Le prestazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 20, pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia potranno essere pagate, quando non si tratti di somme assunte *una tantum*, a mensilità posticipate.

2. Le questioni sorgenti in merito al diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1, lettera *a*) dell'articolo 20, pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia saranno definite dall'Autorità competente del Regno Unito, dopo che saranno stati espletati quegli accertamenti o quelle indagini che potranno essere ritenuti necessari. La decisione emanata da detta Autorità, senza pregiudizio del diritto a revisione di tale decisione qualora nuovi fatti vengano portati a sua conoscenza, sarà definitiva.

Art. 22.

Nel caso in cui, ai sensi della legislazione dell'una e dell'altra Parte Contraente, fossero stati versati (o considerati come versati) contributi per uno stesso periodo, sarà tenuto conto soltanto, ai fini del paragrafo 1, lettera *c*) dell'articolo 8, del paragrafo 1, dell'articolo 9 e del paragrafo 1 dell'articolo 14, soltanto dei contributi versati (o accreditati come versati) ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio la persona interessata risiedeva in quel momento.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23.

Le Autorità competenti:

1° procederanno a tutte le intese amministrative che saranno necessarie per l'applicazione della presente Convenzione;

2° si comunicheranno l'un l'altra le informazioni concernenti le misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione;

3° si comunicheranno l'un l'altra le informazioni relative a qualsiasi cambiamento avvenuto nella propria legislazione, che abbia influenza sulla applicazione della presente Convenzione.

Art. 24.

Le Autorità competenti e gli Organismi di assicurazione si forniranno l'un l'altro assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione dei propri regimi assicurativi.

Art. 25.

1. Il beneficio di una qualsiasi esenzione da tasse, imposte o diritti, previsto dalla legislazione di una Parte Contraente rispetto a certificati od altri documenti, è esteso a tutti i certificati e documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte.

2. È abolito qualsiasi obbligo imposto dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte per quanto concerne la legalizzazione o autenticazione, da parte delle rispettive Autorità diplomatiche e consolari, di certificati ed altri documenti che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 26.

Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che avrebbero dovuto essere presentati all'Organismo di assicurazione di una Parte Contraente, ma che di fatto sono stati presentati all'Organismo di assicurazione dell'altra Parte, saranno considerati come se fossero stati presentati all'Organismo di assicurazione della prima Parte. In tal caso l'Organismo di assicurazione della seconda Parte trasmetterà, appena possibile, la domanda, la dichiarazione o il ricorso all'Organismo di assicurazione della prima Parte.

Art. 27.

Le Autorità competenti e gli Organismi di assicurazione potranno corrispondere nella propria lingua ufficiale direttamente fra di loro e con le persone interessate (o i loro legali rappresentanti) per quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 28.

Qualsiasi domanda o documento che un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente, o una delle persone riconosciute a carico, presenta all'Autorità competente di una di dette Parti o agli Organismi di assicurazione in applicazione della presente Convenzione, potrà essere redatto nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

Art. 29.

1. Gli Organismi di assicurazione, debitori delle prestazioni previste dalla presente Convenzione, si libereranno validamente dei propri obblighi nella loro valuta nazionale.

2. Quando l'Organismo di assicurazione di una Parte Contraente abbia effettuato, ai sensi della presente Convenzione, il pagamento di una prestazione nella valuta nazionale per conto dell'Organismo di assicurazione dell'altra Parte, tale Organismo potrà ritenersi liberato della sua obbligazione verso il primo Organismo quando questo ultimo sarà stato rimborsato, nella propria valuta, dell'esatto ammontare della prestazione pagata.

Art. 30.

Le Autorità competenti o gli Organismi di assicurazione possono, in caso di disaccordo circa la competenza per il pagamento di una prestazione prevista dalla presente Convenzione, effettuare pagamenti provvisori alle persone interessate fino a che la controversia non sia stata risolta.

Art. 31.

Le Autorità competenti determineranno di comune accordo, salvo le disposizioni di cui all'articolo 32, in qual modo ed entro quale termine le domande e le dichiarazioni relative al ritiro della occupazione possono essere presentate in relazione alle pensioni di vecchiaia cui la presente Convenzione si riferisce, e stabiliranno anche le date dalle quali tali pensioni saranno pagabili.

Art. 32.

Le pensioni di vecchiaia del Regno Unito che, entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, divengono pagabili per effetto delle disposizioni della stessa Convenzione, saranno corrisposte a partire dalla data nella quale esse divennero pagabili, qualora per esse sia presentata, entro detto periodo, regolare domanda e sia fornita una dichiarazione relativa al ritiro dall'occupazione; nel caso in cui la domanda e la dichiarazione non siano presentate entro detto termine, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 31.

Art. 33.

1. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente, abbia lasciato il territorio, come definito al paragrafo 1 dell'articolo 1, del Regno Unito prima del 5 luglio 1948 ed abbia precedentemente ricevuto uno o più pagamenti per pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione del Regno Unito, avrà diritto, se trovasi in Italia, a percepire tale pensione nella misura spettantegli ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo ed alle stesse condizioni come se egli si trovasse in detto territorio, purchè fornisca prova soddisfacente di identità.

2. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte abbia lasciato detto territorio prima del 5 luglio 1948 e avesse potuto, se non si fosse assentato dallo stesso territorio, ricevere, prima di tale data, pagamenti per pensioni di vecchiaia ai sensi della richiamata legislazione, avrà diritto a percepire tale pensione secondo le norme stabilite al paragrafo 1 del presente articolo, purchè, prima di lasciare l'anzidetto territorio, siano stati versati direttamente o per suo conto, successivamente al 1° luglio 1940, uno o più contributi nell'assicurazione per vecchiaia o, nel caso di una pensione il diritto alla quale sia stato acquisito da una donna sposata in virtù dell'assicurazione del proprio marito, siano stati versati contributi da o per conto del marito.

3. L'ammontare della pensione pagabile ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sarà determinato come segue:

a) se la pensione era stata liquidata prima che il pensionato avesse lasciato il suddetto territorio, l'ammontare sarà uguale a quello dovuto nel territorio medesimo nel momento in cui la pensione fu pagata l'ultima volta;

b) se la pensione non era stata liquidata prima che il pensionato avesse lasciato il suddetto territorio, a causa di mancata o ritardata presentazione della domanda, l'ammontare della pensione sarà uguale a quello cui il pensionato avrebbe avuto diritto al momento della sua partenza dal medesimo territorio;

c) se la pensione non era stata liquidata prima che il pensionato avesse lasciato l'anzidetto territorio perchè l'interessato o, nel caso di una donna pensionata a seguito dell'assicurazione del marito, il marito medesimo non aveva a quell'epoca raggiunto l'età pensionabile, l'ammontare della pensione sarà uguale a quello che sarebbe stato pagato qualora lo stesso interessato (o il marito a seconda del caso) fosse rimasto nello stesso territorio fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

4. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte, assicurato ai sensi della legislazione del Regno Unito, ha lasciato l'anzidetto territorio prima del 5 luglio 1948 ed ha raggiunto l'età pensionabile dopo tale data, avrà diritto a che i contributi che furono versati (o accreditati come versati) a suo favore, dopo il 1° luglio 1940, ai sensi della stessa legislazione, siano presi in considerazione allo scopo di determinare il diritto alla pensione ai sensi della presente Convenzione purchè, entro il periodo di copertura stabilito dalla già citata legislazione, egli sia divenuto assicurato ed abbia continuato ad esserlo, fino al 5 luglio 1948, ai sensi della legislazione italiana.

Art. 34.

Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 si applicano alle prestazioni delle vedove e degli orfani, salvo quelle modifiche che potranno essere richieste dalla diversa natura di tali prestazioni.

Art. 35.

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà conferire un diritto a prestazioni per periodi antecedenti la data dell'entrata in vigore della Convenzione medesima.

2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo, qualora una prestazione – escluse quelle liquidate nel loro valor capitale – sia pagabile, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, per un evento per il quale le prestazioni stesse sono prevedute dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte Contraente, la prestazione stessa sarà pagata nonostante che l'evento per il quale essa è richiesta si sia verificato prima della data di entrata in vigore della Convenzione; e a questo proposito:

a) qualsiasi prestazione che sia stata sospesa o mai concessa per mancata richiesta o a causa dell'assenza dell'interessato dal territorio dell'una o dell'altra Parte, sarà corrisposta o liquidata e pagata, a seconda dei casi a partire da detta data ed ai sensi delle disposizioni della Convenzione;

b) qualsiasi prestazione che sia stata già calcolata sarà, se necessario, nuovamente calcolata, in base alle disposizioni della Convenzione, a partire da detta data, purchè non sia stata già liquidata nel suo valor capitale.

3. I periodi per i quali un cittadino dell'una o dell'altra Parte è stato assicurato e i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore prima della data di entrata in vigore della Convenzione, saranno presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni ai sensi delle disposizioni della Convenzione medesima, salvo quanto disposto nell'articolo 33.

Art. 36.

1. Le Parti Contraenti si adopereranno per risolvere a mezzo di negoziati qualsiasi questione che possa sorgere nell'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione.

2. Se tali questioni non potranno essere risolte a mezzo di detti negoziati entro un periodo di tre mesi dall'inizio dei negoziati stessi, esse saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale la cui composizione e procedura saranno concordate tra le Parti Contraenti o, in mancanza di tale accordo entro un successivo periodo di tre mesi, a mezzo di un arbitro scelto su richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

3. La decisione del collegio arbitrale o dell'arbitro, a seconda dei casi, sarà accettata come definitiva e vincolante.

Art. 37.

Le Parti Contraenti concluderanno, se necessario, uno o più Accordi basati sui principi della presente Convenzione allo scopo di completare le disposizioni in essa contenute.

Art. 38.

Nel caso in cui la presente Convenzione sia denunciata, i diritti acquisiti da una persona in conformità delle disposizioni della Convenzione medesima saranno mantenuti, e negoziati avranno luogo per la definizione di tutti i diritti che siano in corso di acquisizione, a quell'epoca, per effetto di dette disposizioni.

Art. 39.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma non appena possibile. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 40.

La presente Convenzione rimarrà in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno qualora non sia denunciata per iscritto dall'una o dall'altra Parte Contraente almeno tre mesi prima dello scadere del termine.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei propri sigilli.

FATTA in duplice esemplare a Roma il 28 novembre 1951 nelle lingue italiana ed inglese. Entrambi i testi fanno egualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

DE GASPERI

*Per il Governo
del Regno Unito di Gran Bretagna
ed Irlanda del Nord*

ANTHONY EDEN

CONVENTION

BETWEEN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE ITALIAN REPUBLIC ON SOCIAL INSURANCE

THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM of GREAT
BRITAIN and NORTHERN IRELAND and the GOVERNMENT of the
ITALIAN REPUBLIC,

Being resolved to co-operate in the social field,

Affirming the principle that the nationals of one Contracting Party should receive under the social insurance schemes of the other equal treatment with the nationals of the latter,

Desirous of giving effect to this principle and further of making arrangements whereby, in certain cases, the benefits of the social insurance schemes of each Contracting Party shall be granted to persons in the territory of the other,

Have agreed as follows:

PART I.

DEFINITIONS AND APPLICATION

Article 1.

For the purpose of the present Convention:

(1) « territory » means, in relation to the United Kingdom, England, Scotland, Wales and the Isle of Man, and, in relation to the Italian Republic, Italy;

(2) « national » means, in relation to the United Kingdom, a citizen of the United Kingdom and Colonies, and, in relation to the Italian Republic, an Italian citizen;

(3) « legislation » means, according to the context, the legislation of one (or the other) Contracting Party which is specified in Article 2;

(4) « competent authority » and « insurance authority » mean, in relation to the Italian Republic, respectively the Minister of Labour and Social Security and an Insurance Institute entrusted with the management of one or more Italian insurance schemes, whereas, in relation to the United Kingdom, the above-mentioned expressions both mean the Ministry of National Insurance (or, in the case of the Isle of Man, the Isle of Man Board of Social Services);

(5) « employed person » means a person who comes within the definition of an employed person (or of a person who is treated as an employed person) in the legislation of one (or the other) Contracting Party; « employment » means employment as an employed person, and the words « employ » and « employer » refer to such employment;

(6) «old age pension» means, in relation to the United Kingdom, an old age pension or a retirement pension as defined in the legislation of the United Kingdom.

Article 2.

(1) The provisions of the present Convention shall apply,

(a) in relation to the United Kingdom, to

(i) the National Insurance Act, 1946, the National Insurance (Isle of Man) Act, 1948, and the legislation in force before the 5th of July, 1948, which was replaced by those Acts, establishing insurance schemes in respect of unemployment, sickness, widowhood, orphanhood, old age and death and of the confinement of women, and

(ii) the National Insurance (Industrial Injuries) Act, 1946, and the National Insurance (Industrial Injuries) (Isle of Man) Act, 1948, establishing insurance schemes in respect of personal injury caused by industrial accident and of prescribed diseases and injuries due to employment;

(b) in relation to the Italian Republic, to the legislation providing for

(i) general insurance in respect of invalidity, old age and survivors,

(ii) insurance against industrial accidents and occupational diseases,

(iii) insurance against sickness,

(iv) insurance against tuberculosis,

(v) the physical and economic welfare of women workers in respect of maternity in so far as that legislation concerns the payment of benefits in cash to such women for pregnancy and child-birth,

(vi) special schemes of insurance for prescribed classes of employed persons (namely, for the staff of undertakings which have a concession to operate a public transport or telephone service, for the staff of agencies which have a contract to collect taxes and for seamen), in so far as such schemes relate to the risks and the benefits covered by the legislation set out in items (i) to (v) of this sub-paragraph,

(vii) unemployment insurance.

(2) The present Convention shall also apply to any legislation which has amended or supplemented, or which may in future amend or supplement, the legislation referred to in paragraph (1) of this Article.

(3) The present Convention shall not apply to legislation which may be enacted by either Contracting Party, extending to new classes of persons the insurance schemes mentioned in this Article, unless the Contracting Parties make an agreement to that effect.

PART II.

GENERAL PROVISIONS

Article 3.

(1) A national of one Contracting Party shall be subject to the obligations and shall enjoy the benefits of the legislation of the other Party under the same conditions as if he were a national of the latter.

(2) Subject to the provisions of Sections 3 and 4 of Part III, nothing in the present Convention shall be deemed to confer upon any person a right to be paid in respect of the same period benefits of the same kind under the legislation of both Parties.

Article 4.

The present Convention shall not apply to established members of the foreign service of either Contracting Party.

Article 5.

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, where a national of either Contracting Party is employed in the territory of one Party, the legislation of that Party shall, notwithstanding any provision thereof to the contrary, apply to him; and contributions in respect of his employment shall not be payable under the legislation of the other Party.

(2) (a) Where a national of either Party, ordinarily resident in the territory of one Party and in the service of an employer who has a place of business there, is sent in the course of his employment to work in the territory of the other Party, the legislation of the former Party shall apply to that national, provided that his employment in the latter territory is not expected to last for a period of more than six months. If, however, the employment should continue after such period, the legislation of the Party in whose territory the person concerned is employed shall apply to him.

(b) Where a national of either Party is employed by a transport undertaking in the operation of, or on, road or rail vehicles in the territory of one (or the other) Party, the legislation of the Party, in whose territory the transport undertaking has its head office, shall apply to him.

(3) The competent authorities may from time to time agree that the provisions of paragraphs (1) or (2) of this Article shall not be applied to particular persons or classes of persons.

(4) Where a national of either Party is employed in the territory of one Party, and the legislation of the other Party applies to him in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, he shall, for the purpose of any title to, or payment of, cash benefit for sickness, maternity, industrial accident or occupational disease or injury, under such legislation, be treated,

(a) in respect of sickness and maternity benefit, as if he were in the territory of the latter Party, and

(b) in respect of benefit for an industrial accident occurring or an occupational disease or injury contracted or received, during such employment, as if the accident had occurred, or the disease had been contracted or the injury had been received, in the territory of the latter Party.

(5) If a national of either Party and his wife are in the territory of one Party, and the legislation of the other Party applies to him in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, his wife shall, for the purpose of any title to, or payment of, cash benefit to her in respect of maternity under such legislation, be treated as if she were in the territory of the latter Party.

Article 6.

Subject to the provisions of Article 4,

(1) Where a national of one Contracting Party, employed in its Government service and insured under its legislation, is sent to the territory of the other Party, the legislation of the former Party and also the provisions of paragraphs (4) and (5) of Article 5 shall apply to him;

(2) Where a national of either Contracting Party, other than a national to whom paragraph (1) of this Article applies, is employed by the diplomatic or consular establishments of one Party in the territory of the other, or is employed there by a diplomatic or consular officer of the former Party in his personal capacity, the legislation of the Party in whose territory that national is employed shall apply to him.

Article 7.

(1) For the purposes of this Article, « ship or aircraft of one (or the other) Party » means, according to the context,

(a) a ship or vessel whose port of registry is in United Kingdom territory as defined in paragraph (1) of Article 1 (other than a ship or vessel of which the owner, or managing owner if there is more than one owner, has his principal place of business in the Irish Republic), or an aircraft registered in the said territory or in Northern Ireland, of which the owner (or managing owner if there is more than one owner) has his principal place of business in that territory,

(b) a ship or vessel flying the Italian flag, or an aircraft registered in Italy.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3) of this Article, where a national of either Contracting Party ordinarily resident in the territory of one Party is employed on board any ship or aircraft of the other Party, the legislation of the latter shall apply to him, as if any condition relating to nationality, residence, or domicile were satisfied in his case.

(3) Where a national of either Party, ordinarily resident in the territory of one Party and employed temporarily on board any ship or aircraft of the other Party, is paid remuneration in respect of that employment by some person who has a place of business in the territory of the former Party and who is not the owner of the ship or aircraft, the legislation of the former Party shall, in respect of that employment, apply to that national as if the ship or aircraft were a ship or aircraft of the former Party, and the person by whom the said remuneration is paid shall be treated as the employer for the purposes of such legislation.

(4) A national of either Contracting Party, who is or has been employed on board any ship or aircraft of one Party and who, in accordance with the provisions of paragraph (3) of this Article, remains subject to the legislation of the other Party, shall for the purpose of any title to, or payment of, benefit under such legislation be treated as if he were or had been employed on board a ship or aircraft of the latter Party.

(5) A ship or vessel built in the territory of one Party for a person having his principal place of business in the territory of the other Party shall be

deemed to be a ship of the latter Party during the period which elapses between the beginning of the operation of launching and its registration or the completion of the formalities entitling it to fly the flag of any country, and the provisions of paragraph (3) of this Article shall apply as if the said person were the owner of the ship.

(6) The competent authorities may from time to time agree that the provisions of the foregoing paragraphs shall not be applied to particular persons or classes of persons.

PART III.

SPECIAL PROVISIONS

SECTION 1.

Benefits in respect of Unemployment, Sickness (including Tuberculosis) and Maternity.

Article 8.

(1) A national of either Contracting Party, who goes from the territory of one Party to the territory of the other, shall be entitled, together with his dependants, to receive the benefits provided for under the legislation of the latter Party in respect of unemployment, sickness (including tuberculosis) and maternity, provided that

(a) he has become insured under the legislation of the latter Party,

(b) the unemployment or the confinement occurs, or, in the case of sickness benefit, the illness is contracted, after he becomes insured under the legislation of the latter Party,

(c) he satisfies the conditions laid down by the legislation of the latter Party entitling persons to receive such benefits, and for this purpose any period during which he has been insured under the legislation of the former Party shall be treated as if it were a period during which he was insured under the legislation of the latter Party, and any contribution paid (or credited as paid) in respect of him under the legislation of the former Party shall, subject to the provisions of Article 22, be treated as if it had been so paid or credited under the legislation of the latter Party.

(2) Nothing in paragraph (1) of this Article shall in any case restrict any right which the national concerned, or his dependants, may have under the legislation of the Party to whose territory he has gone.

(3) A national of either Party, who goes from the territory of one Party to the territory of the other for the specific purpose of being treated for a disease which was contracted, or a disablement which occurred, before he left the former territory, shall, while in the latter territory, remain entitled to and shall receive cash benefit for sickness from the insurance authority of the Party whose territory he has left, during such period as the insurance authority may allow.

(4) Where a woman, who is a national of either Party or the wife of such a national, is confined in the territory of one (or the other) Party, cash benefit for maternity shall be paid by the insurance authority of the Party under whose legislation the woman, or, in the case of a claim in respect of her husband's insurance, her husband, is paying contributions at the time of the confinement, or was last paying contributions before that time.

SECTION 2:

Benefits in respect of long-term Sickness and Invalidity.

Article 9.

(1) Where a national of either Contracting Party has been insured in respect of long-term sickness benefit under the legislation of the United Kingdom, and in respect of each benefit for invalidity under the legislation of the Italian Republic, the periods during which he has been insured and the contributions paid (or credited as paid) under the legislation of both parties shall, subject to the provisions of Article 22, be added together for the purpose of determining his right to benefit.

(2) Such benefit shall be payable by the insurance authority of the Party whose legislation applied to the national concerned at the time when the longterm sickness or invalidity was first medically certified.

Article 10.

If, after suspension or discontinuance of long-term sickness benefit provided for by the legislation of the United Kingdom or of cash benefit provided for by the legislation of the Italian Republic, the national concerned again becomes entitled to benefit within a period of one year, the payment of such benefit shall be resumed by the insurance authority responsible for the benefit originally granted, provided that the state of long-term sickness or invalidity is attributable to the disease or disablement in respect of which such benefit was previously granted.

Article 11.

A national of either Contracting Party, who goes from the territory of one Party to the territory of the other, and who is either in receipt of long-term sickness benefit provided for by the legislation of the United Kingdom in respect of a disease or disablement which has been certified to be chronic prior to his departure, or is in receipt of cash benefit for invalidity provided for by the legislation of the Italian Republic, shall retain the right to such benefit, while he is in the latter territory, under the same conditions as would have applied had he remained in the former territory.

Article 12.

The competent authorities shall determine by agreement the methods of medical and administrative supervision of any national of either Party, who is in receipt of long-term sickness benefit or cash benefit by virtue of this Section.

Article 13.

For the purposes of this Part « a long-term sickness benefit provided for by the legislation of the United Kingdom » means

(a) sickness benefit, in respect of a period of interruption of employment as defined in that legislation, which becomes payable to a person after he has in that period become entitled to sickness benefit for three hundred and twelve days;

(b) sickness benefit payment of which is resumed under the conditions laid down in Article 10.

SECTION 3.

Old Age Pensions.

Article 14.

(1) Where a national of either Contracting Party, who has been insured for an old age pension under the legislation of both Parties, submits a claim for such a pension to the insurance authority of one Party, that insurance authority shall inform the insurance authority of the other Party. In these cases the insurance authority of each Party shall,

(a) for the purpose of deciding whether such national is entitled to a pension under the legislation of that Party, treat any period during which he was insured under the legislation of the other Party as a period during which he was insured under its own national legislation, and, subject to the provisions of Article 22, treat any contributions which have been paid (or credited as paid) in respect of him under the legislation of the latter Party as contributions paid or credited under its own national legislation, and

(b) if the national is entitled to a pension under its own national legislation calculate the pension due to him in the following manner. It shall first calculate the pension that would have been due to the national concerned under its own national legislation if all the contributions paid (or credited as paid) in respect of him under the legislation of the other Party had been paid or credited under its own national legislation. The pension actually due to the national concerned from the said insurance authority shall be that part of the pension so calculated which bears the same relation to the whole of the calculated pension as the total of all the periods for which contributions have been paid (or credited as paid) in respect of him under its own national legislation bears to the total of all the periods for which contributions have been so paid or credited under the legislation of both Parties.

(2) For the purpose of applying paragraph (1) of this Article,

(a) the expression in that paragraph « contributions paid (or credited as paid) in respect of a national » shall be deemed to mean contributions paid (or credited as paid) in respect of the husband of a national in those cases where the national concerned is a woman claiming an old age pension by virtue of her husband's insurance;

(b) where contributions have been paid (or credited as paid) in respect of a national of either Party under the legislation of the United Kingdom and are treated as having been so paid or credited under the legislation of the Italian Republic, they shall be deemed to have been paid at the average rate of the contribution in fact paid (or credited as paid) in respect of that national under the legislation of the Italian Republic.

(3) Effect shall be given to the provisions of Articles 31, 32 and 33 in applying paragraphs (1) and (2) of this Article.

(4) A national of either Party may be entitled to receive, by virtue of the preceding paragraphs of this Article, either a pension from the insurance authority of one of the two Parties or pensions from the insurance authorities of both Parties.

Article 15.

(1) A national of either Contracting Party may, at the time when his right to any benefit mentioned in Article 14 becomes established, choose not to take advantage of the provisions of that Article. In that case the benefit to which he is entitled under the legislation of each Party shall be paid to him separately by its insurance authority, and for this purpose it shall take into account only the periods during which he has been insured under its own legislation and the contributions which have been paid (or credited as paid) under that legislation.

(2) Such national shall be entitled to make a fresh choice between taking advantage of the provisions of Article 14 and those of this Article when it is in his interest to do so.

Article 16.

(1) Where a national of either Contracting Party is entitled to an old age pension under the legislation of one Party, he shall be entitled to receive such pension at the appropriate rate, while he is in the territory of the other Party.

(2) For the application of paragraph (1) of this Article, the provisions of the legislation of the United Kingdom respecting the earnings of the national concerned and of his wife shall be applied in Italy by the appropriate Italian insurance authority.

SECTION 4.

Benefits in respect of Widowhood and Orphanhood.

Article 17.

The provisions relating to old age insurance contained in Articles 14 and 16 shall apply (with such modifications as the differing nature of the benefits shall require) to the grant of a survivor's pension to the widow of a national

of either Contracting Party or for a child who has lost one or both parents; but they shall not apply to the grant of a pension under the legislation of the Italian Republic to a widower or for a child whose father is alive.

SECTION 5.

Benefits in respect of Industrial Accidents and Occupational Diseases or Injuries.

Article 18.

(1) Where a national of either Contracting Party would be entitled to any benefit (including any increase thereof or any additional allowance payable therewith) under the legislation of one Party in respect of an industrial accident or an occupational disease or injury but for his absence from the territory of that Party, that national shall be entitled to and may receive such benefit in respect of any period during which he is in the territory of the other Party.

(2) The competent authorities shall co-operate in arranging for the medical examination, and in securing the medical and administrative supervision, of any person in receipt of benefit in respect of an industrial accident or an occupational disease or injury.

SECTION 6.

Provisions relating to the payment of benefits.

Article 19.

(1) In all cases where under the legislation of one Contracting Party any benefit, or increase of benefit, would be paid in respect of a dependant (other than a child to whom paragraph (2) of this Article applies), if the dependant had been in the territory of that Party, such benefit or increase thereof shall be paid in cases where the dependant is in the territory of the other Party.

(2) In the case where a benefit, or increase of benefit, would be paid in respect of a child or in respect of a dependant having the care of a child, if such child were in one territory, such benefit or increase thereof shall be paid notwithstanding that the child is in the other territory.

Article 20.

(1) Where, under the provisions of Sections 2, 3, 4 and 5 of this Part, benefit is payable by an insurance authority of one Contracting Party to a person in the territory of the other Party, the payment will be made by the appropriate insurance authority of the latter Party as agent for the former authority,

- (a) in relation to the United Kingdom, in the case of
 - (i) long-term sickness benefit,
 - (ii) old age pensions,
 - (iii) benefit for widowhood or orphanhood,
 - (iv) pensions (including pensions payable to survivors) in respect of industrial accidents, or of occupational diseases or injuries, where such pensions have been finally assessed;
 - (b) in relation to the Italian Republic, in the case of
 - (i) cash benefit in respect of invalidity,
 - (ii) old age pensions,
 - (iii) pensions (including pensions payable to survivors) in respect of industrial accidents or occupational diseases.
- (2) In all other cases the benefit shall be paid to the person entitled to receive it by the insurance authority from which it is due.

Article 21.

- (1) Any benefit specified in paragraph (1) (a) of Article 20, and payable in Italy in accordance with the provisions of that Article, may be paid, except in the case of a lump-sum payment, in arrear at monthly intervals.
- (2) Any question as to the right to any benefit referred to in paragraph (1) (a) of Article 20 shall be determined by the competent authority of the United Kingdom after such enquiry and consultation as it may deem necessary. Its decision, without prejudice to the right to review such decision if new facts are brought to its notice, shall be final.

Article 22.

In so far as contributions have been paid (or credited as paid) under the legislation of both Contracting Parties in respect of the same period, account shall be taken, for the purpose of paragraph (1) (c) of Article 8, of paragraph (1) of Article 9 or of paragraph (1) of Article 14, of those contributions which were paid (or credited as paid) under the legislation of the Party in whose territory the person concerned was resident at the time.

PART IV.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 23.

The competent authorities

- (1) shall make such administrative arrangements, as may be required, for the application of the present Convention;
- (2) shall communicate to each other information regarding any measures taken by them for the application of the Convention; and
- (3) shall communicate to each other information regarding any changes made in their legislation, which affect the application of the Convention.

Article 24.

The competent authorities and the insurance authorities shall furnish one another assistance in the application of the present Convention as if the matter were one affecting the application of their own insurance schemes.

Article 25.

(1) The benefit of any exemption from legal dues, charges and fees, provided for in the legislation of one Contracting Party in respect of any certificate or other document, shall be extended in relation to any certificate or other document required for the purpose of applying the legislation of the other Party.

(2) Any requirement imposed by the legislation of either Party relating to the legalisation or authentication by its diplomatic or consular officials of any certificate or other document shall be waived in connection with any certificate or other document which has to be produced for the purpose of applying the present Convention.

Article 26.

Any claim, notice or appeal which should have been presented to the insurance authority of one Contracting Party, but which is in fact presented to the insurance authority of the other Party, shall be treated as if it had been presented to the insurance authority of the former Party. In such cases, the insurance authority of the latter Party shall, as soon as possible, transmit the claim, notice or appeal to the insurance authority of the former Party.

Article 27.

The competent authorities and the insurance authorities may correspond in their own official language directly with one another or with any person concerned (or his legal representative) in regard to the application of the present Convention.

Article 28.

Any claim or document, presented by a national of either Contracting Party or his dependants to the competent authorities of one Party or to their insurance authorities pursuant to the present Convention, may be written in the official language of the other Party.

Article 29.

(1) Payment of any benefit in accordance with the provisions of the present Convention may be made in the currency of the Contracting Party whose insurance authority makes the payment.

(2) Where the insurance authority of one Contracting Party has, under the present Convention, paid any benefit in the currency of that Party on behalf of the insurance authority of the other Party, the latter authority shall discharge its liability to the former authority by repaying in the currency of the former Party the exact amount of the benefit so paid.

Article 30.

The competent authorities or the insurance authorities may, in the event of a disagreement regarding responsibility for the payment of any benefit referred to in the present Convention, make provisional payments to the person concerned pending the settlement of the disagreement.

Article 31.

The competent authorities shall, subject to the provisions of Article 32, determine by agreement in what manner and within what times claims and notices of retirement may be made or given in relation to any old age pension referred to in the present Convention and the date from which any such pension shall be payable.

Article 32.

A United Kingdom old age pension, which within a period of six months after the entry into force of the present Convention becomes payable by virtue of its provisions, shall be paid from the date on which it becomes so payable, if, within the said period, the claim therefore is made and any relevant notice of retirement is given. If, within the said period, the claim is not made or any such notice is not given, the provisions of Article 31 shall apply.

Article 33.

(1) In any case where a national of either Contracting Party left United Kingdom territory, as defined in paragraph (1) of Article 1, before the 5th July, 1948, and had previously received one or more payments of old age pension under the legislation of the United Kingdom, he shall be entitled, if he is in Italy, to draw such a pension at the rate prescribed in paragraph (3) of this Article appropriate to him, and on the same conditions as if he were in the said territory, provided that he furnishes satisfactory evidence of identification.

(2) In any case where a national of either Party left the said territory before the 5th July, 1948, and would have been able, but for his absence from that territory, to receive, before that date, payments of old age pension under the said legislation, he shall be entitled to draw such a pension on the conditions set out in paragraph (1) of this Article, provided that, before he left the said territory, one or more contributions in respect of insurance for such

a pension had been paid since the 1st July, 1940, by or in respect of him (or, in the case of a pension the right to which is acquired by a married woman by virtue of her husband's insurance, by or in respect of her husband).

(3) The rate of pension payable under the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall be determined as follows:

(a) if the pension was paid before the pensioner left the said territory, the rate shall be the rate applicable in the territory at the time when the pension was last paid;

(b) if the pension was not paid before the pensioner left the said territory by reason of delay in making, or failure to make, a claim, the rate shall be the rate of pension to which the pensioner was entitled immediately before his leaving the said territory;

(c) if the pension was not paid before the pensioner left the said territory because the pensioner (or her husband, as the case may be) had not then attained pensionable age, the rate shall be the rate at which the pension would have been paid had the pensioner remained in the said territory until the pensioner (or her husband, as the case may be) attained that age.

(4) Where a national of either Party insured under the legislation of the United Kingdom left the said territory before the 5th July, 1948, and attained pensionable age after that date, he shall be entitled to have any contribution which was paid (or credited as paid) after the 1st July, 1940, in respect of him under that legislation, taken into account for the purpose of determining his right to a pension under the present Convention, provided that, within the period during which he was regarded under that legislation as having continued to be insured, he became insured and continued to be insured, until the 5th July, 1948, under Italian legislation.

Article 34.

The provisions of Article 31, 32 and 33 shall apply in relation to benefits in respect of widowhood and orphanhood subject to such modifications as the differing nature of such benefits shall require.

Article 35.

(1) No provision of the present Convention shall confer a right to receive any payment of benefit for a period before the date of the entry into force of the Convention.

(2) Subject to paragraph (1) of this Article, where a benefit (other than a lump-sum payment) is payable in accordance with the provisions of the Convention in respect of an event for which benefit is provided for under the legislation of either Contracting Party, it shall be paid notwithstanding that the event in respect of which the benefit is claimed occurred before the date of the entry into force of the Convention, and for this purpose.

(a) any benefit which has been either suspended or never awarded because the person concerned has not made a claim or is absent from the

territory of either Party shall, from that date, be paid or determined and paid, as the case may be, in accordance with the provisions of the Convention;

(b) any benefit which has been determined shall, where necessary, be determined afresh from that date, in accordance with the provisions of the Convention, provided that its capital value has not been liquidated.

(3) Any period during which a national of either Party has been insured before the date of the entry into force of the Convention and also the contributions which have been paid (or credited as paid) in respect of that national before that date shall, subject to the provisions of Article 33, be taken into account for the purpose of determining the right to benefit in accordance with the provisions of the Convention.

Article 36.

(1) The Contracting Parties shall endeavour to resolve by negotiation any disagreement which may arise as to the interpretation or application of the present Convention.

(2) If any such disagreement cannot be resolved by negotiation within a period of three months from the commencement of the negotiation, the disagreement shall be submitted to arbitration by an arbitral body whose composition and procedure shall be agreed upon by the Contracting Parties, or, in default of such agreement within a further period of three months, by an arbitrator chosen at the request of either Party by the President of the International Court of Justice.

(3) The decision of the arbitral body, or arbitrator, as the case may be, shall be accepted as final and binding.

Article 37.

The Contracting Parties shall, where necessary, conclude one or more agreements based on the principles of the present Convention for the purpose of supplementing its provisions.

Article 38.

In the event of the termination of the present Convention, any right acquired by a person in accordance with its provisions shall be maintained and negotiations shall take place for the settlement of any rights then in course of acquisition by virtue of those provisions.

Article 39.

The present Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged in Rome as soon as possible. The Convention shall enter into force on the first day of the month following the month in which the instruments of ratification are exchanged.

Article 40.

The present Convention shall remain in force for a period of one year from the date of its entry into force. Thereafter it shall continue in force from year to year unless it is denounced in writing three months before the expiry of any such yearly period.

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Convention and affixed thereto their seals.

DONE in duplicate at Rome the 28th day of November 1951 in the English and Italian languages, both texts being equally authoritative.

*For the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland*

ANTHONY EDEN

For the Italian Republic

DE GASPERI